

Pubblicato il 21/01/2011

Matrimonio, nullo solo se è breve

La Cassazione ha messo un freno alla crescita delle procedure di annullamento



I matrimoni di lungo corso annullati dalla Chiesa non sono annullabili automaticamente dallo Stato. E' da leggere in questi termini la sentenza numero 1343/2011 della Cassazione, che ha accolto il ricorso di una moglie e invalidato la nullità di un'unione coniugale durata vent'anni. Dopo aver ottenuto l'annullamento dalla Sacra Rota nel 2001, il marito aveva chiesto che l'invalidità del matrimonio venisse riconosciuta anche dallo Stato: la sua domanda era stata accolta nel 2007 dalla Corte

d'Appello di Venezia, ma ora tutto viene rimesso in discussione. Le motivazioni accampate dall'uomo si basavano sul fatto che le nozze, celebrate nel giugno del 1972, erano viziate perché la moglie – a detta di lui – aveva taciuto di non volere figli. Ma la Cassazione ha sancito che la prolungata convivenza è da considerarsi come un'espressa volontà di "accettazione del rapporto" e dunque incompatibile con la facoltà di poterlo rimettere in discussione.

La durata salva il matrimonio. In base all'ordinamento italiano, il matrimonio può "venire meno" per via della separazione e del divorzio oppure attraverso il suo annullamento. Mentre nel primo caso viene sciolto un matrimonio considerato valido, l'annullamento cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito e, di conseguenza, estingue tutti gli obblighi a protezione del coniuge più debole. Se il tribunale civile si occupa dei matrimoni celebrati con rito civile o religioso diverso dal cattolico, per i matrimoni "concordatari" (ossia celebrati in Chiesa e trascritti nei registri di Stato Civile) sono competenti sia il tribunale ecclesiastico sia quello civile.

"Questa sentenza rappresenta un freno che lo Stato italiano intende tirare attraverso la Corte di Cassazione – commenta **Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani** (www.ami-avvocati.it) – Negli ultimi cinque anni, si è registrato un vertiginoso aumento delle procedure di annullamento dei matrimoni davanti ai giudice ecclesiastici e alla Sacra Rota". Per fare qualche numero, nel 2009 sono state circa 6 mila le dichiarazioni di nullità dei matrimoni ottenute in Italia. "Nella maggioranza dei casi sono state successivamente riconosciute anche dallo Stato, generando un'ampia discussione tra gli addetti ai lavori sulle ragioni di fondo che spingono le coppie a scegliere la strada canonica al posto di quella civile". Sul tema è intervenuto anche Papa Ratzinger, che nel 2008 e nel 2010 ha chiesto conto ai giudici ecclesiastici di quanto stesse accadendo per verificare eventuali eccessi o "scappatoie" alla base di questo fenomeno.

Scappatoia al divorzio. "In Italia l'annullamento si ottiene nel giro di un anno, mentre per il divorzio ne occorrono almeno cinque fino ad arrivare ai dodici necessari per una separazione o un divorzio giudiziale – riprende Gassani – In questo senso, la Sacra Rota sembra essere diventata una scappatoia per raggiungere lo stesso obiettivo in minore tempo". La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso che ha condotto alla sentenza 1343/2011, dove di fatto il marito voleva ottenere il riconoscimento della sentenza ecclesiastica per poter ripudiare la moglie e toglierle l'assegno di mantenimento. "L'annullamento produce proprio questo effetto – sottolinea Gassani – Entro tre anni, il coniuge più debole perde anche il diritto al sostegno economico e questo ha indotto tanti uomini a tentare la strada ecclesiastica per risolvere ogni questione con l'ex moglie".

Nessuna ragione religiosa. La strada ecclesiastica si è trasformata negli anni nel puro e semplice tentativo di ottenere lo stato libero in tempi rapidissimi, senza avere nulla a che vedere con il significato sacramentale del matrimonio e con le reali motivazione che possono determinarne la nullità. E siccome in Italia, per avere efficacia, le sentenze ecclesiastiche matrimoniali devono essere riconosciute dal giudice italiano, la Cassazione ha sancito il principio della "durata": dopo molti anni, o comunque dopo un periodo di tempo considerevole, il giudice non può riconoscere (delibazione) una sentenza ecclesiastica di annullamento.

Tra i principali motivi previsti dal codice civile che rendono nullo il matrimonio ci sono la mancata consumazione, la dichiarazione di non voler avere figli e la "riserva mentale", ovvero l'essersi sposati senza avere ben chiaro il significato sacro del matrimonio. "La Chiesa richiede che si arrivi all'altare in piena coscienza e volontà – conclude Gassani – Tutti elementi che vanno provati adeguatamente e che, sicuramente, dopo tanti anni di vita insieme perdono il loro fondamento".

Paola Rinaldi

Preferiti

Condividi questo articolo:

Contenuti collegati

Il matrimonio è in crisi - Articolo [Un matrimonio in crisi - Articolo](#)

Delicious

Facebook

MySpace

Twitter